



ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Il decreto legislativo (D.Lgs.) 3 settembre 2020 n. 116, in vigore dal 26 settembre 2020, ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che detta norme in materia ambientale. Fra le modifiche più importanti per il settore vitivinicolo vi sono quelle previste dall'art. 3 che ha introdotto per i produttori ***l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.*** La decisione 97/129/CE indica i codici dei materiali impiegati che necessariamente dovranno essere riportati nell'etichetta.

Il suddetto D.lgs. 116/2020 ha eliminato la parte che prevedeva l'emanazione di un decreto ministeriale applicativo introducendo, invece, l'obbligo che ***tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.***

Successivamente, con due nuovi decreti legge, convertiti con le leggi del febbraio 2021 (L. 26 febbraio 2021 n. 21) e maggio 2021 (L. 21 maggio 2021 n. 69) era stata sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione prima dell'obbligo che prevedeva l'etichettatura degli imballaggi secondo le modalità delle norme tecniche UNI applicabili e quindi anche dell'***obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.*** Con tale norma è stato anche disposto che i prodotti confezionati entro il 1° gennaio 2022, senza le indicazioni sullo smaltimento, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Non sono stati, invece, previsti termini di smaltimento delle etichette in giacenza presso le aziende.

Alla luce delle premesse suddette, se non interverranno provvedimenti legislativi derogatori sui tempi di adeguamento o sui soggetti obbligati, dal 1° gennaio 2022 tutte le aziende confezionatrici del settore vitivinicolo dovranno indicare in etichetta, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

La decisione 97/129/CE indica i codici dei materiali impiegati che necessariamente dovranno essere riportati nell'etichetta. I codici, la numerazione e le relative descrizioni dei materiali sono riportati nei 7 allegati del provvedimento suddetto. Gli allegati che interessano principalmente il settore vitivinicolo della nostra Denominazione sono i seguenti:

Allegato II (carta e cartone)

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22

Allegato III (metallo)

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41

Allegato IV (legno e sughero)

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Legno	FOR	50
Sughero	FOR	51

Allegato VI (vetro)

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72

Allegato VII (prodotti composti) Tabella a titolo di esempio

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari	C/M	80
Plastica/alluminio	PET/ALU	90
Vetro/alluminio	GL/ALU	96

A titolo puramente esemplificativo, che non assume alcuna indicazione ufficiale legislativa, si riportano di seguito due tabelle con le voci da riportare:

- bottiglie in vetro per vino spumante con tappo in sughero, lamina (capsula) in alluminio e gabbietta in acciaio

Bottiglia	Lamina (Capsula)	Gabbietta	Tappo
Vetro	Alluminio	Acciaio	Sughero
GL 70 o 71 o 72	ALU 41	FE 40	FOR 51
Raccolta differenziata			Rifiuti organici

- bottiglie in vetro per vini tranquilli e/o frizzanti con tappo in sughero raso bocca e lamina (capsula) in alluminio

Bottiglia	Lamina (Capsula)	Tappo
Vetro	Alluminio	Sughero
GL 70 o 71 o 72	ALU 41	FOR 51
Raccolta differenziata		Rifiuti organici

Cordiali saluti.
Solighetto, 15/11/2021

Ufficio Vigilanza
Dott. Mario Silipo